



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 5 DEL 29/05/2017

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COM/LE. OBBLIGO DELLA REALIZZAZIONE DI FASCE DI SALVAGUARDIA/PARAFUOCO DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA IN ADIACENZA A STRUTTURE VIARIE E CIRCOSTANTI INSEDIAMENTI O EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI O STRUTTURE RICETTIVE

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto le condizioni meteorologiche e climatiche di questo scorcio di stagione primaverile caratterizzate da temperature elevate e insussistenza totale di precipitazioni con fenomeni diffusi di arido e secco nella vegetazione arborea e non, costituiscono condizioni di alto rischio per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi;
- Visti gli incendi già sviluppatasi sul nostro territorio nel fine settimana appena trascorso che hanno interessato ampie superfici boscate;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innescò ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'adeguata attività di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innescò ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;

- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28.01.2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935 del 10.03.2014;
- Visto il Capo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visti gli artt. 423,423bis,424,449,650,652 del Codice Penale;
- Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 4 di data odierna avente ad oggetto: "Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale";
- Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l'art. 14 comma 8;

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:

- 1) Realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza compresa tra 10 e 20,00 ml. a mezzo di:
 - taglio della vegetazione incolta ed arbustiva, taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente;
 - lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;
 - spalcatura delle conifere;
 - diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
 - nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- 2) Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;

RENDE NOTO

- Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle necessarie autorizzazioni (Vincolo aree boscate, Vincolo Idrogeologico);

-Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

il Dott. Andrea Gazzotti, Responsabile del Servizio Vigilanza è nominato responsabile del procedimento.

Il testo della presente ordinanza è trasmesso:

- alla Giunta;
- a tutti i Servizi dell'Ente;
- alla Croce Rossa Italiana di Casciana Terme all'indirizzo e-mail sol.cascianaterme@emergenza.cri.it ;
- alla Misericordia di Lari all'indirizzo PEC segreteria@pec.misericordialari.org ed e-mail info@misericordialari.org;
- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: info@vigilfuocolari.it;
e per PEC:
- All'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo protcivile.prefpi@pec.interno.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo com.pisa@cert.vigilfuoco.it;
- All'Amm./ne Prov/le - Dipartimento Prog.ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo protocollo@provvisa.pcertificata.it
- All'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona della Valdera Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
- Al Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo cp.pisa@pec.corpoforestale.it
- Al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
- Alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it
- Alla Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it
- All'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it

Il testo della presente ordinanza è pubblicato sul sito internet dell'Ente e dello stesso è data comunicazione ai mezzi di informazione.

**Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.**